[Giurisprudenza] Il Caso.it

# Alienazione a terzi di bene costituito in trust e individuazione dell'imposta applicabile con riferimento al disponente e non al trustee

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. X, 12 maggio 2015. Pres. Rel. De Petris.

## Trust - Alienazione a terzi di bene costituito in trust -Individuazione dell'imposta applicabile con riferimento al disponente e non al trustee

L'effetto proprio del trust validamente costituito non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente quello di istituire un patrimonio con vincolo di destinazione; da ciò consegue che l'imposta da applicare all'atto di cessione a terzi, posto in essere dal trustee, di un bene immobile facente parte del trust, deve essere individuata con riferimento al soggetto proprietario del bene e non al trustee il quale deve essere visto unicamente come colui che dispone del diritto. (Nel caso di specie, è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e non dell'Iva, non essendo la alienante munito di partita Iva)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

#### **Fatto**

Con atto registrato il 21.1.2014, il sig. B.P., quale trustee del trust "Impresa edile l. s.r.l. società in liquidazione" vendeva alla R. s.r.l. la piena ed esclusiva proprietà di un terreno agricolo, al prezzo dichiarato di Euro 350.000,00.

Il notaio liquidava l'atto applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, risultando la parte alienante soggetto IVA.

Con avviso di liquidazione notificato in data 12.6.2014 l'ufficio riliquidava l'atto applicando l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota pari al 9% ai sensi dell'art. 1, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per difetto del presupposto soggettivo d'imponibilità di cui all'art. 4 D.P.R. n. 633 del 1972.

Avverso detto avviso hanno proposto distinti ricorsi sia il sig. B.P. in proprio e nella qualità di trustee del trust "Impresa edile la nuova casa s.r.l. società in liquidazione", sia la s.r.l R. deducendone l'illegittimità, sul piano formale, poichè privo di motivazione e nel merito in quanto il trust in questione - per il quale era intervenuto nell'atto il sig. B. - costituiva un autonomo soggetto, dotato di codice fiscale e di partita IVA.

Radicatosi il contraddittorio, l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo,ha contestato la fondatezza dei ricorsi, instando per il loro rigetto con il favore delle spese.

Disposta la riunione dei procedimenti, la controversia è stata trattenuta per la decisione al termine di discussione in pubblica udienza.

Riproduzione riservata 1

[Giurisprudenza] Il Caso.it

### Diritto

1) L'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione va respinta sul rilievo che tale atto contiene puntuale indicazione delle ragioni per cui l'ufficio ha provveduto alla riliquidazione in misura proporzionale della imposta di registro dovuta per la vendita de quo, facendosi in esso espresso riferimento al fatto che la parte venditrice non era soggetto IVA 2) Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente sottolineato che il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

L'effetto proprio del trust validamente costituito non è, pertanto, quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio con vincolo di destinazione (Cass. sez. 1, 9.5.2014 n. 10105; Cass. sez. 5, ord. n. 3735/2015 e 3737/2015).

Nel caso in esame quindi del tutto correttamente l'ufficio ha provveduto a riliquidare l'imposta di registro dovuta in relazione alla vendita menzionata in narrativa, applicandola in misura proporzionale, posto che la cessione del terreno era stata effettuata da un soggetto - B.P.- non munito di partita IVA.

I ricorsi vanno pertanto respinti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### P.Q.M.

La commissione respinge i ricorsi. Condanna le parti ricorrenti in solido a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.950,00.

Bergamo il 24 febbraio 2015.

Riproduzione riservata 2